



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA AFFARI GENERALI

N. 4 DEL 08/01/2024 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08/01/2024 (Registro generale)

del Responsabile di Area : GRIBAUDO Mattia

OGGETTO: SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI ANNO 2024.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n. 3 del 28.03.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Gribaudo Mattia è stato nominato Responsabile dell'Area Affari Generali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'08.01.2024;

-

Vista la l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo;

Visto il d.lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 24.11.2015 si stabiliva, tra l'altro, di procedere, per il biennio 2016/2017, ad affidare l'incarico per l'apertura e la chiusura:

- a. dei due PARCHI GIOCHI di V. MOLINO;
- b. del PARCO GIOCHI di Via ROMA, 150;
- c. dell'AREA ATTREZZATA "M. PINNA" di V.S. BERNARDINO;
- d. dei SERVIZI PUBBLICI di Via SAN ROCCO

a una Associazione sportiva – ricreativa – culturale operante in NONE e non avente scopo di lucro, previa divulgazione di apposito avviso pubblico;

Visto che con determinazione n. 217 in data 08.07.2020 si estendeva il servizio di apertura e chiusura anche al Parco Giochi di Via Monviso;

Visto che con determinazione n. 446 del 13/12/2021 si affidava l'incarico per l'apertura e la chiusura dei suddetti parchi all'Associazione MUSICA INSIEME di NONE con sede in None – Via Dei Gelsi 3 – C.F. 94533760016, verso la corresponsione dell'importo di € 1.470,00 annuo per il biennio 2022/2023;

Posto che il suddetto affidamento è prossimo alla scadenza in data 31/12/2023 e che si rinnova la necessità di assicurare il servizio di apertura e chiusura dei predetti luoghi in quanto consente alla popolazione di accedere agli spazi pubblici, al contempo permettendo all'amministrazione di salvaguardare e mantenere sicuri gli stessi, ostacolandone l'accesso nelle ore notturne;

Evidenziato che il servizio di apertura e chiusura parchi esternalizzato in capo ad associazioni del territorio non aventi scopo di lucro consente a questo Ente di non impiegare il proprio personale assunto in pianta organica e, al contempo, di beneficiare di un impegno terzo difficilmente individuabile nel libero mercato, anche considerando gli orari di intervento (8:00 circa – 22:30);

Evidenziato altresì che il coinvolgimento di operatori del terzo settore consente il coinvolgimento nella gestione della cosa pubblica da parte della popolazione nonese, con sviluppo del senso del bene comune e della partecipazione collettiva;

Visti gli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117 del 2017;

Dato atto che il ricorso alla modalità di selezione di cui agli artt. sopra citati, in deroga a quanto disposto dall'attuale d.lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto risultare maggiormente favorevole rispetto al ricorso al mercato ma non soltanto da un punto di vista "economico" quanto "solidaristico", nel senso di condurre a finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Tali motivazioni dovranno essere descritte all'interno dell'atto con cui l'Amministrazione procede alla pubblicazione dell'avviso e all'avvio della selezione con cui dovrà essere individuata l'associazione a cui saranno affidati i servizi sociali di riferimento;

Dato atto che il Consiglio di Stato si è espresso in merito al significato degli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117 del 2017 (parere n. 1382 del 2018) nei termini che seguono: il diritto europeo degli appalti è relativo ad affidamenti "onerosi", pertanto, per poter derogare al diritto interno, dobbiamo intendere la gratuità sia sotto il profilo di un mancato profitto in capo al prestatore di servizi sia in relazione al sostenimento di costi senza remunerazioni. Per quanto riguarda le uniche spese rimborsabili, si ritiene siano quelle a piè di lista ossia quelle che escludono la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento. Solo in questo modo il servizio si intende reso fuori dal mercato e si può quindi ricorrere a forme alternative come quelle individuate all'art. 55 del Codice del Terzo settore;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 07.09.2021, n. 6232 con la quale si afferma che, "di regola, l'affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, in quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in termini euro-unitari, un "appalto") che rientra nel perimetro applicativo dell'attuale diritto eurounitario. In determinate ipotesi la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade allorché [...] la procedura disciplinata dal diritto interno [...] miri sì all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia, l'ente affidatario svolgerà a titolo integralmente gratuito, il che si giustifica essenzialmente per il fatto che il diritto europeo degli appalti si interessa dei soli affidamenti onerosi. Il concetto di gratuità si identifica nel conseguimento di un aumento patrimoniale da parte della collettività, cui corrisponde una sola la mera diminuzione patrimoniale di altro soggetto, ossia il prestatore del servizio. Sotto questo profilo, si precisa, «la effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in perdita per il prestatore». Il che significa che deve escludersi qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), potendo ammettersi unicamente il rimborso delle spese (le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall'ente); Dato atto che la Corte di Giustizia dell'U.E., (Sentenza "Spezzino" Sez.V, C-113/13 dell'11.12.2014 e "Casta" Sez.V, C-50/2014 del 28.1.2016) dà un'interpretazione estensiva spingendo al ricorso all'affidamento diretto ad associazioni di volontariato (anche senza previa comparazione delle proposte di varie associazioni) dapprima per il trasporto sanitario d'urgenza e successivamente anche per altre tipologie di servizi in ambito sanitario stabilendo l'ammissibilità di derogare al codice dei contratti pubblici qualora comunque si intenda raggiungere finalità solidaristiche e di utilità sociale oltreché di economicità dell'azione amministrativa. La Corte di Giustizia, infatti, ammette che le spese rimborsabili siano quelle definite all'art. 56 co. 4 del D.lgs. 117/2017 confermando la legittimità di costi fatturati e rendicontati ma che potranno essere variabili, fissi o durevoli nel tempo purché necessari allo svolgimento delle prestazioni con fine solidaristico. Qualora l'affidamento di servizi sociali rispetti le

condizioni sopra descritte potrà uscire dal campo di applicazione del Codice Appalti, in quanto tali Convenzioni rivestono un carattere non oneroso, prevedono un rimborso spese non forfetario, dunque non rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 136/2010;

Rilevato che, all'approssimarsi della scadenza del precedente affidamento, è stato emanato apposito avviso di selezione per il servizio di apertura e chiusura parchi in riferimento agli anni 2024-2025, con il quale si confermava la volontà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad un'Associazione sportiva – ricreativa – culturale di NONE, operante sul Territorio, non avente scopo di lucro;

Atteso che l'Avviso fissava il termine ultimo per la presentazione delle istanze per il giorno 6 dicembre 2023 alle ore 12;

Dato atto che, a seguito del predetto avviso, nel quale veniva stabilito in € 1.500,00 l'importo annuo del trasferimento disposto dall'Amministrazione Comunale, soggetto ad eventuale ribasso, nonché la possibilità di offrire dei servizi aggiuntivi, rispetto a quelli presenti nell'avviso, ritenuti utili alla comunità nonese, sono pervenute n. 2 offerte da parte di:

- Associazione MUSICA INSIEME di NONE – C.F. 94533760016 con sede legale in via Dei Gelsi, 3 – None;
- Fidas ADSP ODV Gruppo di None – C.F. 80090270010 con sede legale in via cesare Beccaria, 3 – None;

Dato atto che entrambe le associazioni si sono rese disponibili alla gestione del servizio in oggetto verso la corresponsione dell'importo di € 1.500,00 all'anno, senza alcuna indicazione ulteriore su eventuali servizi aggiuntivi;

Fatto presente che, non esistendo elementi discriminanti per poter procedere a stilare una graduatoria, con protocollo n. 15704 sono stati riaperti i termini fino alle ore 12 del 14 dicembre, per permettere agli interessati di rimodulare l'offerta;

Evidenziato che, con protocollo n. 15787, l'Associazione Fidas ADSP ODV Gruppo di None, ha comunicato di voler ritirare la propria candidatura, mentre, con protocollo n. 15806, l'Associazione MUSICA INSIEME di NONE ha confermato la propria disponibilità ad effettuare il servizio verso la corresponsione di € 1.500,00 annui;

Ritenuto opportuno di dover provvedere all'affidamento dell'incarico all'Associazione MUSICA INSIEME di NONE con sede legale in via Dei Gelsi, 3 – None C.F. 94533760016;

Considerato che la disponibilità di bilancio sul cap. 14550, P.E.G. anno 2024, in voce spesa, consente esclusivamente un affidamento del servizio di durata annuale, per l'anno solare 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad assumere i necessari impegni di spesa di € 1.500,00 annui per l'anno 2024, da imputare sul capitolo 14550.

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/00 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/01 per gli uffici dirigenziali generali;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **Di affidare** l'incarico per l'apertura e la chiusura:
 - dei due PARCHI GIOCHI di V. MOLINO;
 - del PARCO GIOCHI di Via ROMA, 150;
 - del PARCO GIOCHI di Via Monviso;
 - dell'AREA ATTREZZATA "M. PINNA" di V.S. BERNARDINO;
 - dei SERVIZI PUBBLICI di Via SAN ROCCO;per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 all'Associazione MUSICA INSIEME di NONE con sede in None – Via Dei Gelsi 3 – C.F. 94533760016, verso la corresponsione dell'importo di € 1.500,00 annui.

3. **Di approvare** il testo della Convenzione di cui all'ALLEGATO A del presente atto, da sottoscrivere con l'Associazione MUSICA INSIEME di NONE con sede in None – Via Dei Gelsi 3 – C.F. 94533760016;

4. **Di impegnare** in favore dell'Associazione MUSICA INSIEME di NONE con sede legale in via Dei Gelsi, 3 – None C.F. 94533760016, per il servizio di apertura e chiusura dei parchi, dell'Area attrezzata e dei servizi pubblici di cui sopra, così come di seguito indicato:
 - € 1.500,00 al Capitolo 14550 del PEG 2024 per l'annualità 2024;

5. **Di demandare** ad atto successivo la liquidazione dei suddetti importi, secondo cadenza semestrale in due rate semestrali (*id est* due rate all'anno, nei mesi di giugno e dicembre) per l'annualità 2024.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: GRIBAUDO Mattia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
None, li 18/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.

PIETRANTONIO